Civile Ord. Sez. 5 Num. 25544 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 18/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5850/2020 R.G. proposto da:

UNICREDIT LEASING S.P.A., rappresentata e difesa dall' avvocato Mauro Giovannelli

-ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa *ope legis* dall' Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1084/2019, depositata il 3/7/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1084/2019, depositata il 3/7/2019, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso della Unicredit Leasing s.p.a. avverso l'avviso n. 20131T000157000, di liquidazione delle maggiori

imposte - ipotecaria e catastale (rispettivamente in misura pari a euro 3.390 e 1.130) - dovute in relazione all'atto pubblico del 17/12/12 di trasferimento immobiliare, previa rettifica del valore dichiarato di euro 460.000 in quello di euro 573.000.

Avverso la sentenza la Unicredit Leasing s.p.a. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.

Con atto del 26/8/26, la ricorrente presenta rinuncia al ricorso e l'Agenzia l'accetta, aderendo anche alla richiesta di compensazione delle spese giudiziali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La rinuncia al ricorso impone la declaratoria di estinzione del giudizio ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

Spese compensate, in considerazione dell'accordo delle parti.

Non ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 10140/2020; 19071/2018; 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale